



COMUNE DI VITTUONE

(Provincia di Milano)

SETTORE ATTIVITA' PRODUTTIVE

Ufficio Commercio

REGOLAMENTO COMUNALE DELLE SALE GIOCHI

Approvato con deliberazione C.C. n. 14 del 29.04.2010

Modificato ed integrato con deliberazioni C.C. n. 19 del 29.04.2013 e C.C. n. 7 del 29.04.2014

INDICE

Articolo 1 - Principi generali	3
Articolo 2 - Definizioni	3
Articolo 2 Bis - Distanza dai luoghi sensibili per la nuova collocazione di apparecchi per il gioco d'azzardo lecito	5
Capo II - Sale giochi	6
Articolo 3 - Apertura, trasferimento di sede e variazione di superficie delle sale giochi	6
Articolo 4 - Provvedimento autorizzatorio	6
Articolo 5 - Contingente numerico	6
Articolo 6 - Distanze minime	6
Articolo 7 - Caratteristiche minime e limitazioni per le sale giochi	7
Articolo 8 - Domanda per l'apertura di una sala giochi e relativi allegati	7
Articolo 9 - Criterio di assegnazione delle autorizzazioni	9
Articolo 10 - Avvio dell'attività	9
Articolo 11 - Trasferimento di sede	9
Articolo 12 - Subingresso	9
Articolo 13 - Variazione di superficie	10
Articolo 14 - Orari	11
Capo III - Sanzioni, norme transitorie e finali	11
Articolo 15 - Sanzioni	11
Articolo 16 - Norme transitorie	11
Articolo 17 - Norme finali	11

Capo I - Norme generali

Articolo 1 - Principi generali

1. Il presente regolamento disciplina:
 - a) l'apertura, il trasferimento di sede, la variazione di superficie ed il subentro nella gestione delle sale biliardo e/o altri giochi leciti (di seguito definite "sale giochi");
 - b) la materia degli apparecchi meccanici, elettromeccanici ed elettronici di trattenimento e svago per giochi leciti, come definiti all'articolo 110 del TULPS da installarsi negli esercizi autorizzati ai sensi degli articoli 86 e 88 del TULPS.
2. La regolamentazione si ha nel rispetto della normativa nazionale attenendosi ai seguenti principi:
 - a) adeguamento degli esercizi esistenti alle disposizioni legislative vigenti;
 - b) trasparenza e qualità del mercato;
 - c) libera concorrenza e qualità di impresa;
 - d) tutela degli utilizzatori;
 - e) semplificazione dei procedimenti per le nuove aperture, subentri e trasferimenti di sede;
 - f) controlli e vigilanza.

Articolo 2 - Definizioni

Al fine del presente regolamento si considerano per:

- a) apparecchi di cui all'art. 110, c. 6 del TULPS: quegli apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici da trattenimento o da gioco di abilità, come tali idonei per il gioco lecito, quelli che si attivano solo con l'introduzione di moneta metallica, nei quali gli elementi di abilità o trattenimento sono preponderanti rispetto all'elemento aleatorio, il costo della partita non supera 50 centesimi di euro, la durata della partita è compresa tra sette e tredici secondi e che distribuiscono vincite in denaro, ciascuna comunque di valore non superiore a 50 euro, erogate dalla macchina subito dopo la sua conclusione ed esclusivamente in monete metalliche. In tal caso le vincite, computate dall'apparecchio e dal congegno, in modo non predeterminabile, su un ciclo complessivo di 14.000 partite, devono risultare non inferiori al 75 per cento delle somme giocate. In ogni caso tali apparecchi non possono riprodurre il gioco del *poker* o comunque anche in parte le sue regole fondamentali;
- b) apparecchi di cui all'art. 110, c. 7 lett. a) del TULPS: quelli elettromeccanici privi di *monitor* attraverso i quali il giocatore esprime la sua abilità fisica, mentale o strategica, attivabili unicamente con l'introduzione di monete metalliche, di valore complessivo non superiore, per ciascuna partita, a un euro, che distribuiscono, direttamente e immediatamente dopo la conclusione della partita, premi consistenti in prodotti di piccola oggettistica, non convertibili in denaro o scambiabili con premi di diversa specie. In tal caso il valore complessivo di ogni premio non è superiore a venti volte il costo della partita. In nessun caso tali apparecchi possono riprodurre il gioco del *poker* o, comunque, anche in parte le sue regole fondamentali;
- c) apparecchi di cui all'art. 110, c. 7 lett. b) del TULPS: quelli automatici, semiautomatici ed elettronici da trattenimento o da gioco di abilità che si attivano solo con l'introduzione di moneta metallica, di valore non superiore per ciascuna partita a 50 centesimi di euro, nei quali gli elementi di abilità o trattenimento sono preponderanti rispetto all'elemento aleatorio, che possono consentire per ciascuna partita, subito dopo la sua conclusione, il prolungamento o la ripetizione della partita,

fino a un massimo di dieci volte. Dal 1° gennaio 2003, gli apparecchi di cui alla presente lettera possono essere impiegati solo se denunciati ai sensi dell'articolo 14-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, e successive modificazioni, e se per essi sono state assolate le relative imposte. Dal 1° gennaio 2004, tali apparecchi non possono consentire il prolungamento o la ripetizione della partita e, ove non ne sia possibile la conversione in uno degli apparecchi per il gioco lecito, essi sono rimossi. Per la conversione degli apparecchi restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 38 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni. In ogni caso tali apparecchi non possono riprodurre il gioco del poker o comunque anche in parte le sue regole fondamentali.

Per gli apparecchi per i quali entro il 31 dicembre 2003 è stato rilasciato il nulla-osta dell'AAMS tale disposizione si applica dal 1° maggio 2004;

- d) apparecchi di cui all'art. 110, c. 7 lett. c) del TULPS: quelli, basati sulla sola abilità fisica, mentale o strategica, che non distribuiscono premi, per i quali la durata della partita può variare in relazione all'abilità del giocatore e il costo della singola partita può essere superiore a 50 centesimi di euro. In ogni caso tali apparecchi non possono riprodurre il gioco del poker o comunque anche in parte le sue regole fondamentali;
- e) gioco d'azzardo: Si considerano apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici per il gioco d'azzardo quelli che hanno insita la scommessa o che consentono vincite puramente aleatorie di un qualsiasi premio in denaro o in natura o vincite di valore superiore ai limiti fissati al comma 6, escluse le macchine vidimatrici per i giochi gestiti dallo Stato. L'installazione e l'uso di apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici per il gioco d'azzardo sono vietati nei luoghi pubblici o aperti al pubblico e nei circoli ed associazioni di qualunque specie;
- f) esercizi autorizzati ex artt. 86 e 88 del TULPS: ai fini del presente regolamento si considerano esercizi autorizzati ai sensi degli artt. 86 e 88 del TULPS i seguenti esercizi:
 - 1. bar, caffè ed esercizi assimilabili;
 - 2. ristoranti, fast-food, osterie e trattorie;
 - 3. stabilimenti balneari;
 - 4. alberghi e locande;
 - 5. sale pubbliche da gioco chiamate convenzionalmente "sale giochi" ovvero locali allestiti specificamente per lo svolgimento del gioco lecito e dotati di apparecchi di divertimento e intrattenimento;
 - 6. circoli privati, organizzazioni, associazioni ed enti collettivi assimilabili, di cui al DPR 235/2001;
 - 7. agenzia di raccolta delle scommesse ippiche e sportive ed altri esercizi titolari di autorizzazione ai sensi dell'art. 88 del TULPS;
 - 8. esercizi che raccolgono scommesse su incarico di concessionari di giochi, titolari di autorizzazioni ai sensi dell'art. 88 del TULPS;
- g) tabella dei giochi proibiti: la tabella che deve essere esposta in luogo visibile nell'esercizio, in tutte le sale da biliardo o da gioco e negli altri esercizi, compresi i circoli privati, autorizzati alla pratica del gioco o alla installazione di apparecchi da gioco vidimata dal sindaco o suo delegato, in ottemperanza agli elenchi dei giochi vietati, oltre a quelli d'azzardo, stabiliti dal Questore o, se si tratta di giochi in uso in tutto lo Stato, dal Ministero dell'interno, nella quale sono indicati, oltre ai giochi d'azzardo, quelli che la stessa autorità ritiene di vietare nel pubblico interesse, nonché le prescrizioni e i divieti specifici che ritiene di disporre nel pubblico interesse;
- h) tariffa del biliardo: nelle sale con biliardo deve essere tenuta costantemente esposta a disposizione dei giocatori;

- i) intrattenimento: l'insieme di modalità e sequenze di gioco;
- j) costo della partita: il valore espresso in euro per ciascuna partita;
- k) gestore: chi esercita una attività organizzata diretta alla distribuzione, installazione e gestione economica, presso pubblici esercizi, circoli ed associazioni autorizzate, di apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici, da intrattenimento o da gioco di abilità, dallo stesso posseduti a qualunque titolo;
- l) esercente: il titolare di licenze di cui agli artt. 86 e 88 del TULPS;
- m) utente: il giocatore;
- n) apparecchio o congegno: il complesso di dispositivi destinati al gioco, comprensivo tra l'altro della struttura esterna, di eventuali periferiche di gioco, del dispositivo di inserimento delle monete, dei componenti, programmi e schede di gioco, dei circuiti elettronici, nonché dei dispositivi di rilascio all'esterno di oggettistica, se previsti dalla tipologia dell'apparecchio;
- o) abilità: la capacità-fisica, mentale o strategica- richiesta all'utente per il conseguimento del risultato del gioco;
- p) apparecchio contiguo: due apparecchi si considerano contigui quando risultano ad una distanza inferiore a 1,5 metri misurati nel punto più vicino fra loro;
- q) giochi da tavolo: si intendono per giochi da tavolo quelli tipo risiko, monopoli, scacchi, dama, ecc...;
- r) area specificamente dedicata: area non contigua appositamente destinata agli apparecchi di cui all'articolo 110 commi 6 e 7b) perimetrata e segnalata.

Articolo 2 Bis - Distanza dai luoghi sensibili per la nuova collocazione di apparecchi per il gioco d'azzardo lecito

La nuova collocazione di apparecchi per il gioco d'azzardo lecito, come definiti dall'art. 110 commi 6 e 7 del R.D. n. 773/1931, non potrà essere ammessa nei locali che si trovino entro la distanza di 500 metri dai luoghi sensibili come di seguito definiti.

Sono luoghi sensibili:

- a) gli istituti scolastici di ogni ordine e grado;
- b) i luoghi di culto relativi alle confessioni religiose di cui all'articolo 70, commi 1 e 2 della L.R. n. 12/2005 "Legge per il governo del territorio", ivi comprese le strutture di cui all'articolo 71 della medesima legge regionale";
- c) gli impianti sportivi;
- d) le strutture residenziali o semiresidenziali di cui all'articolo 1, comma 2 della l.r. n. 3/2008, operanti in ambito sanitario o socio – assistenziale;
- e) le strutture ricettive per categorie protette;
- f) i luoghi di aggregazione giovanile;
- g) gli oratori;

Per "nuova collocazione" di apparecchi per il gioco di azzardo lecito si intende la prima installazione di apparecchi da gioco oppure l'installazione di apparecchi ulteriori rispetto a quelli già detenuti lecitamente.

La distanza è calcolata dal Comune considerando la soluzione più restrittiva tra quella che prevede un raggio di 500 metri dal baricentro del luogo sensibile, ovvero un raggio di 500 metri dall'ingresso considerato come principale.

Sono esclusi dalla presente normativa gli apparecchi già installati lecitamente dai titolari di esercizi commerciali (o altre attività aperte al pubblico) prima del 28.01.2014.

Sono altresì esclusi gli apparecchi che successivamente a tale data vengano sostituiti per ragioni tecniche o di vetustà o per modifiche imposte da leggi e regolamenti.

Per qualsiasi controversia relativa all'interpretazione ed all'applicazione delle presenti disposizioni si rimanda alla D.G.R. 24 gennaio 2014 – n. X/1274.

Capo II - Sale giochi

Articolo 3 - Apertura, trasferimento di sede e variazione di superficie delle sale giochi

1. L'attività di sala pubblica per biliardi o per altri giochi è soggetta ad autorizzazione comunale, ai sensi della lettura congiunta dell'art. 86 del TULPS e dell'art. 19 del DPR 616/77.
2. L'apertura ed il trasferimento di sede di una sala giochi, nei limiti dei parametri stabiliti dall'Amministrazione, è soggetta a rilascio di nuova autorizzazione, ai sensi dell'art. 20 della Legge 241/90.
3. L'ampliamento e la riduzione di superficie di una sala giochi è soggetta a comunicazione ai sensi dell'art. 19 della Legge 241/90.

Articolo 4 - Provvedimento autorizzatorio

1. Il Dirigente rilascia l'autorizzazione per l'apertura di sale giochi ai sensi dell'art. 86 del TULPS, nel rispetto del presente regolamento, dei regolamenti comunali di Polizia Locale e delle vigenti norme in materia di igiene, della sorvegliabilità dei locali, delle norme relative alla compatibilità urbanistica e di destinazione d'uso commerciale dei locali, della regolarità delle certificazioni presentate, entro 60 giorni dalla presentazione della domanda.
2. L'Amministrazione Comunale può richiedere documentazione integrativa entro il termine di cui al precedente comma 1.
3. Del rigetto della domanda ne è data immediata comunicazione al richiedente indicando le motivazioni del mancato accoglimento.
4. Il rilascio dell'autorizzazione è comunicato al Prefetto ed al Questore e può essere sospeso, annullato revocato per motivata richiesta degli stessi.

Articolo 5 - Contingente numerico

Il numero delle sale giochi autorizzabili nell'intero territorio comunale è in ragione di una per 6.000 cittadini risultanti dall'ultima statistica disponibile relativa al movimento e calcolo della popolazione residente.

Articolo 6 - Distanze minime

Non potrà essere autorizzato un nuovo esercizio o il trasferimento di un esercizio esistente qualora lo stesso venga a collocarsi ad una distanza inferiore a m. 100 da una sala giochi già autorizzata.

La distanza minima tra gli esercizi è misurata sul percorso pedonale più breve che collega i rispettivi punti di accesso.

Articolo 7 - Caratteristiche minime e limitazioni per le sale giochi

1. L'autorizzazione per sala giochi può essere rilasciata quando:
 - a. vi sia disponibilità di contingente;
 - b. quando la superficie del locale sia superiore a 100 mq al netto della superficie dei servizi igienici ed eventuali altri locali destinati ad altro uso quali uffici o magazzino;
 - c. i locali devono rispettare le norme in materia di superamento delle barriere architettoniche, per quanto riguarda l'accessibilità nonché qualsiasi altra norma vigente in materia;
 - d. in ciascuna sala pubblica da gioco è installabile un apparecchio di cui all'art. 110, commi 6 e 7b), ogni 5 metri quadrati di superficie del locale;
 - e. il numero di apparecchi o congegni di cui all'art. 110 commi 6 e 7b) del TULPS non può, comunque, essere superiore al numero complessivo delle altre tipologie di apparecchi o congegni presenti nell'esercizio stesso;
 - f. gli apparecchi o congegni previsti all'art. 110 commi 6 e 7b) del TULPS sono collocati in aree specificamente dedicate;
 - g. la superficie occupata con i giochi non può superare il 40 per cento della superficie calpestabile complessiva al netto della superficie dei servizi igienici ed eventuali altri locali destinati ad altro uso, quali uffici o magazzini.
2. In nessun caso è consentita l'installazione degli apparecchi da gioco all'esterno dei locali o fuori dalle aree destinate all'attività di sala giochi.
3. La distanza minima di ciascuna sala giochi da scuole di ogni ordine e grado, caserme, strutture sanitarie ed ospedaliere, camere mortuarie, cimiteri, case di riposo, residenze assistite e similari, luoghi destinati al culto, centri socio-ricreativi e sportivi è fissata in metri 300 misurati sul percorso pedonale più breve che collega i rispettivi punti di accesso più vicini fra di loro. Inoltre dovrà essere rispettata una distanza di 100 metri anche da sportelli postali, bancari e bancomat.
4. Nelle sale giochi può essere autorizzata esclusivamente la somministrazione di alimenti e bevande analcoliche mediante distributori automatici.

Articolo 8 - Domanda per l'apertura di una sala giochi e relativi allegati

1. La domanda per il rilascio dell'autorizzazione per l'apertura di una nuova sala giochi dovrà essere redatta in carta legale utilizzando la modulistica disponibile presso i competenti uffici comunali.
2. La domanda dovrà contenere:
 - a. le generalità complete del richiedente ovvero per i soggetti diversi dalle persone fisiche, la ragione sociale, la denominazione, la sede e le generalità complete del legale rappresentante;
 - b. il Codice Fiscale del richiedente e la partita I.V.A., se trattasi di società;
 - c. l'ubicazione e l'eventuale insegna dell'esercizio;
 - d. la dichiarazione di essere in possesso dei requisiti morali e precisamente:
 - di non avere riportato una condanna a pena restrittiva della libertà personale superiore a tre anni per delitto non colposo e senza ottenere la riabilitazione (art. 11 del TULPS);

- di non essere sottoposto a sorveglianza speciale o a misura di sicurezza personale nonché di non essere stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza (art. 11 del TULPS);
- di non aver riportato una condanna per delitti contro la personalità dello Stato o contro l'ordine pubblico, ovvero per delitti contro la persona commessi con violenza, o per furto, rapina, estorsione, sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione; o per violenza o resistenza all'autorità e di godere di buona condotta (art. 11 del TULPS);
- di non essere stato condannato per reati contro la moralità pubblica ed il buon costume o contro la sanità pubblica o per giochi d'azzardo, o per delitti commessi in stato di ubriachezza o per contravvenzioni concernenti la prevenzione dell'alcolismo, per infrazioni alla legge sul lotto o per abuso di sostanze stupefacenti (art. 92 del TULPS);
- che non sussistono nei propri confronti "cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'art. 10 della Legge 31.05.1965, n. 575" (antimafia);

e. dovrà dichiarare inoltre:

- di avere la disponibilità dei locali in qualità di (proprietario, affittuario, ecc...) e che gli stessi rispettano le vigenti norme, disposizioni, prescrizioni, autorizzazioni in materia edilizia, urbanistica, di prevenzione incendi, di sicurezza, di inquinamento acustico, di destinazione d'uso dei locali e degli edifici, nonché i regolamenti di polizia urbana e annonaria;
- che, in riferimento alla conformità edilizia ed agibilità del locale, questo è provvisto di certificato di conformità edilizia e agibilità, comprensivo di destinazione d'uso conforme all'attività;
- che gli APPARECCHI E CONGEGNI AUTOMATICI, SEMIAUTOMATICI ED ELETTRONICI di cui all'art. 110, commi 6 e 7, del TULPS, saranno installati nella misura massima di uno ogni cinque metri quadrati;
- che il numero di apparecchi da intrattenimento di cui all'art. 100, comma 6, del TULPS, non supera il doppio del numero di apparecchi da intrattenimento di tipologie diverse;
- che gli apparecchi installati sono muniti di nulla osta alla distribuzione e all'esercizio nonché della scheda tecnica esplicativa prevista dalla vigente normativa;
- che il locale è provvisto di impianto elettrico e di attrezzature adeguate alle normative vigenti;
- che l'attività sarà esercitata nel rispetto delle vigenti norme, prescrizioni e regolamenti, comprese le disposizioni di cui all'art. 110 del TULPS R.D. n. 773/31 e successive modificazioni e di essere a conoscenza delle norme che disciplinano l'uso dei giochi leciti da parte dei minori;

3. Alla domanda dovranno essere allegati:

- a. copia del documento di identità e, per i cittadini extracomunitari, copia del permesso di soggiorno in corso di validità o copia del permesso di soggiorno scaduto e ricevuta della posta di richiesta del rinnovo;
- b. planimetria dei locali in scala 1:100, timbrata e firmata da un tecnico ed indicante le superfici complessive e quelle destinate agli apparecchi e congegni da gioco;

4. Prima del ritiro dell'autorizzazione devono essere presentati i seguenti documenti:

- a. le copie dei nulla-osta rilasciati dall'Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato per gli apparecchi installati;
- b. la "Certificazione di impatto acustico" di cui all'art. 8, Legge n. 447/95 (Legge quadro sull'inquinamento acustico) redatta da tecnico abilitato;

- c. qualora siano installati impianti di diffusione sonora, la certificazione di cui al DPCM 215/99, redatta da tecnico abilitato;
 - d. autocertificazione del richiedente nella quale si dichiara di aver preso visione e di rispettare il presente regolamento.
5. La documentazione deve essere integrata, salvo proroga per comprovata necessità, entro 30 giorni dalla richiesta di integrazione, pena l'archiviazione della pratica.

Articolo 9 - Criterio di assegnazione delle autorizzazioni

Nel caso di domande concorrenti accoglibili, la priorità sarà accordata alla prima domanda in ordine di presentazione al Protocollo Generale.

Le eventuali domande di rilascio di nuove sale giochi e di trasferimento, in istruttoria e non definite, saranno assoggettate alla procedura stabilita dal presente regolamento.

Articolo 10 - Avvio dell'attività

L'attività deve essere attivata entro 180 giorni dal rilascio dell'autorizzazione, salvo proroga in caso di comprovata necessità. La mancata attivazione comporta la decadenza dell'autorizzazione rilasciata.

Articolo 11 - Trasferimento di sede

1. Il trasferimento dell'attività in altri locali è concessa nel rispetto delle norme contenute nel presente regolamento, in particolare quelle relative alla distanza minima di ciascuna sala giochi da scuole, caserme, ospedali, case di cura, camere mortuarie, cimiteri, case di riposo, residenze assistite e similari, luoghi destinati al culto, alla superficie minima, ed alla destinazione d'uso dei locali stessi.
2. La domanda per il trasferimento di sede è, a tutti gli effetti, equivalente a quella di nuova apertura, segue lo stesso iter procedurale, e deve contenere tutti gli elementi ed allegare i documenti indicati ai precedenti articoli 9 e seguenti.

Articolo 12 - Subingresso

1. In caso di subentro in una azienda o ramo di azienda, la comunicazione deve essere presentata al Comune, entro 60 giorni dall'atto notarile, pena la decadenza dal diritto al subentro.
2. Fino alla presentazione della comunicazione di subingresso non può essere esercitata l'attività.
3. Come disposto dall'art. 12-bis del Reg. att. TULPS, come introdotto dal DPR 311/2001, nel caso di morte del titolare, l'erede, ovvero, se si tratta del titolare di un'impresa esercitata in forma societaria, colui che vi subentra, può richiedere il rilascio di una nuova autorizzazione, continuando l'attività nei tre mesi successivi alla data della morte. L'autorità di pubblica sicurezza può ordinare la cessazione immediata dell'attività se l'interessato o il rappresentante esercente è privo dei requisiti soggettivi di cui all'articolo 5 del presente regolamento.

Articolo 13 - Variazione di superficie

1. La comunicazione per variazione di superficie del locale destinato ai giochi ed al pubblico di una sala giochi dovrà essere redatta in carta libera utilizzando la modulistica disponibile presso i competenti uffici comunali.
2. La comunicazione deve contenere:
 - le generalità del richiedente;
 - che sia rispettato il 40 per cento di superficie massima occupabile dai giochi;
 - che sia rispettato il principio che i giochi di cui all'art. 110 c. 6 e 7b) siano collocati in aree specificamente dedicate.
3. Si dovrà inoltre dichiarare:
 - di avere la disponibilità dei locali in qualità di (proprietario, affittuario, ecc...) e che gli stessi rispettano le vigenti norme, disposizioni, prescrizioni, autorizzazioni in materia edilizia, urbanistica, di prevenzione incendi, di sicurezza, di inquinamento acustico, di destinazione d'uso dei locali e degli edifici, nonché i regolamenti di polizia urbana e annonaria;
 - che, in riferimento alla conformità edilizia ed agibilità del locale, questo è provvisto di certificato di conformità edilizia e agibilità, comprensivo di destinazione d'uso conforme all'attività;
 - che gli APPARECCHI E CONGEGNI AUTOMATICI, SEMIAUTOMATICI ED ELETTRONICI di cui all'art. 110, commi 6 e 7, del TULPS, saranno installati nella misura massima di uno ogni cinque metri quadrati;
 - che il numero di apparecchi da intrattenimento di cui all'art. 100, comma 6, del TULPS, non supera il doppio del numero di apparecchi da intrattenimento di tipologie diverse;
 - che gli apparecchi installati sono muniti di nulla osta alla distribuzione e all'esercizio nonché della scheda tecnica esplicativa prevista dalla vigente normativa;
 - che il locale è provvisto di impianto elettrico e di attrezzature adeguate alle normative vigenti;
 - che l'attività sarà esercitata nel rispetto delle vigenti norme, prescrizioni e regolamenti, comprese le disposizioni di cui all'art. 110, del TULPS R.D. n. 773/31 e successive modificazioni e di essere a conoscenza delle norme che disciplinano l'uso dei giochi leciti da parte dei minori.
4. Alla domanda dovranno essere allegati:
 - a. copia del documento di identità e, per i cittadini extracomunitari, copia del permesso di soggiorno in corso di validità o copia del permesso di soggiorno scaduto e ricevuta della posta di richiesta del rinnovo;
 - b. planimetria dei locali in scala 1:100, timbrata e firmata da un tecnico ed indicante le superfici complessive e quelle destinate agli apparecchi e congegni da gioco.
5. Prima del ritiro dell'autorizzazione devono essere presentati i seguenti documenti:
 - a. le copie dei nulla-osta rilasciati dall'Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato per gli apparecchi installati;
 - b. la "Certificazione di impatto acustico" di cui all'art. 8, Legge n. 447/95 (Legge quadro sull'inquinamento acustico) redatta da tecnico abilitato;
 - c. qualora siano installati impianti di diffusione sonora, la certificazione di cui al DPCM 215/99, redatta da tecnico abilitato;
 - d. autocertificazione del richiedente nella quale si dichiara di aver preso visione e di rispettare il presente regolamento.
6. La documentazione deve essere integrata, salvo proroga per comprovata necessità, entro 30 giorni dalla richiesta di integrazione, pena l'archiviazione della pratica.

Articolo 14 - Orari

Le sale giochi potranno effettuare un orario compreso nella seguente fascia oraria: dalle ore 14,00 alle ore 24.00.

Non è consentito l'accesso ad alcun tipo di gioco ai minori di anni 18.

L'orario potrà essere limitato nel caso di disturbo alla quiete pubblica.

Il titolare o il gestore è tenuto all'esposizione di un cartello ben visibile all'esterno nel quale siano indicati gli orari di apertura effettuati.

Capo III - Sanzioni, norme transitorie e finali

Articolo 15 - Sanzioni

1. Ferme restando le sanzioni penali, le violazioni al TULPS sono punite a norma degli artt. 17 bis, 17 ter, quater, 110 e 221-bis del TULPS.
2. Le altre violazioni al presente regolamento sono sanzionate con il pagamento di una somma da 80 a 500Euro.
3. Compete al Dirigente l'adozione del provvedimento amministrativo della sospensione e/o revoca dell'autorizzazione e della chiusura dell'esercizio.
4. Ai sensi dell'art. 110, c. 10, del TULPS, se l'autore degli illeciti di cui all'art. 110, c. 9, è titolare di licenza di pubblico esercizio, la licenza è sospesa da 1 a 6 mesi e, in caso di recidiva ovvero di reiterazione della violazione ai sensi dell'art. 8-bis della L. 689/91, è revocata.

Articolo 16 - Norme transitorie

Il titolare o il gestore ha l'obbligo di tenere esposti all'interno dell'esercizio, in luogo ben visibile al pubblico, la tabella dei giochi proibiti, il regolamento di ciascun gioco ammesso nonché ogni altro avviso previsto dalla vigente normativa.

E' fatto divieto di consentire l'accesso all'interno dell'esercizio ed il gioco ai minori di 18 anni.

Il titolare o il gestore è obbligato, altresì, a comunicare al competente Ufficio Comunale la sostituzione degli apparecchi già autorizzati, allegando fotografia e regolamento per ogni nuovo apparecchio inserito.

Articolo 17 - Norme finali

Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento si applicano le disposizioni di legge e/o di regolamento vigenti, anche successive, nella materia.